

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1763-A)

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BATTISTA)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 luglio 1966  
(V. Stampato n. 2608)*

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri**

**di concerto col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
l'8 luglio 1966*

**Comunicata alla Presidenza il 10 ottobre 1966**

Approvazione ed esecuzione del Protocollo speciale relativo alle Convenzioni internazionali del 25 febbraio 1961, concernenti il trasporto per ferrovia di viaggiatori e bagagli (CIV) e di merci (CIM), firmato a Berna il 29 aprile 1964

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, l'Organizzazione centrale dei trasporti internazionali per ferrovia venne istituita nel 1890 allo scopo di intervenire, nella veste di conciliatore o mediatore, nelle controversie derivanti dalla interpretazione od applicazione delle convenzioni concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (CIM), stipulata nello stesso anno 1890.

Successivamente nel 1923 la sua attività venne estesa al trasporto di viaggiatori o bagagli a seguito della stipulazione di altra convenzione (CIV). Le due convenzioni sopradette formarono oggetto di revisione mediante una nuova convenzione firmata il 25 febbraio 1961, ed esse costituiscono un vero e proprio codice delle norme che regolano i trasporti internazionali.

Detta organizzazione ha sede a Berna e le spese per il suo funzionamento sono sostenute dai 25 Stati aderenti in proporzione alla lunghezza chilometrica delle rispettive linee ferroviarie sul limite massimo di Fr. oro 1.40 per chilometro CIM e di Fr. oro 0.80 per chilometro CIV.

Tali massimali fissati nel 1923, già raggiunti nel 1952, non sono più sufficienti sia per il continuo aumento del costo della vita, sia per altre ragioni delle quali principale è la contrazione delle entrate per la riduzione della rete ferroviaria in diversi Stati.

Si è reso quindi necessario un aumento dei massimali, al fine di mantenere in piena

efficienza i servizi dell'organizzazione che dalla sua istituzione nel lontano 1890 ha reso servigi di indubbia utilità.

Pertanto il 29 aprile 1964 è stato firmato a Berna il protocollo speciale relativo alla citata convenzione internazionale del 25 febbraio 1961, sottoposto ora alla vostra ratifica, che eleva di Fr. oro 0.45 per chilometro i massimali sopra citati sia per il CIM che per il CIV.

Esso però verrà applicato gradualmente a mano a mano che se ne presenterà la necessità e per il primo anno di esecuzione dell'Accordo ciò comporterà un aumento della contribuzione globale di ogni Paese del dieci per cento; tale contribuzione, per quanto riguarda l'Italia, passerà da circa 9 milioni a lire 9 milioni 900 mila per l'esercizio 1964.

L'aumento dovrà far carico in misura massima alle ferrovie dello Stato, ma in misure ridotte anche alle ferrovie secondarie ed alla società Tirrenia.

Per il maggiore onere a carico diretto delle ferrovie dello Stato non si è previsto alcuno stanziamento supplementare, in quanto, data la modestia del contributo stesso, specie per il primo anno, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è in grado di provvedervi con gli stanziamenti di cui al capitolo n. 303 di bilancio riguardante i contributi ad associazioni ed enti vari.

BATTISTA, *relatore*

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È approvato il Protocollo speciale relativo alle Convenzioni internazionali del 25 febbraio 1961 concernenti il trasporto per

ferrovia di viaggiatori e di bagagli (C.I.V.) e di merci (C.I.M.), firmato a Berna il 29 aprile 1964.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore come prevista dal Protocollo stesso.